

Convenzione n. 151 concernente la protezione del diritto d'associazione e le procedure di determinazione delle condizioni d'impiego nella funzione pubblica

Conclusa a Ginevra il 27 giugno 1978

Approvata dall'Assemblea federale il 16 dicembre 1980²

Ratificata con strumenti depositati dalla Svizzera il 3 marzo 1981

Entrata in vigore per la Svizzera il 3 marzo 1982

(Stato 26 luglio 2010)

La Conferenza generale dell'Organizzazione internazionale del Lavoro,

Convocata a Ginevra dal Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro, e riunitasi il 7 giugno 1978, nella sua sessantaquattresima sessione;

Notando le disposizioni della convenzione sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale, 1948³, della convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949⁴, e della convenzione e raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971;

Richiamando che la convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, non contempla talune categorie d'agenti pubblici e che la convenzione e la raccomandazione concernenti i rappresentanti dei lavoratori, 1971, s'applicano ai rappresentanti dei lavoratori nell'azienda;

Notando l'espansione considerevole delle attività della funzione pubblica in molti paesi e il bisogno di sane relazioni di lavoro tra le autorità pubbliche e le organizzazioni di agenti pubblici;

Costatando la grande diversità dei sistemi politici, sociali ed economici degli Stati Membri nonché quella delle loro prassi (per esempio per quanto attiene alle funzioni rispettive delle autorità centrali e locali, a quelle delle autorità federali, degli Stati federati e delle province, a quelle delle aziende di proprietà pubblica e dei vari tipi d'enti pubblici autonomi o semiautonomi, oppure per quanto concerne la natura delle relazioni d'impiego);

Considerando i problemi particolari posti dalla delimitazione del campo d'applicazione d'uno strumento internazionale e l'adozione di definizioni ai fini di questo strumento, in ragione delle diversità esistenti in numerosi paesi tra l'impiego nel settore pubblico e quello privato, come anche le difficoltà d'interpretazione sorte a proposito dell'applicazione ai funzionari pubblici di disposizioni pertinenti della convenzione sul diritto d'organizzazione e di negoziato collettivo, 1949, e le osser-

RU 1982 334; FF 1980 II 433

¹ Il testo originale francese è pubblicato sotto lo stesso numero nell'ediz. franc. della presente Raccolta.

² RU 1982 326

³ RS 0.822.719.7

⁴ RS 0.822.719.9

vazioni degli organi di controllo dell'OIT rilevanti, a più riprese, che taluni governi hanno applicato queste disposizioni in maniera da escludere ampi gruppi d'agenti pubblici dal campo d'applicazione di questa convenzione;

Avendo deciso di adottare diverse proposte relative alla libertà sindacale e alle procedure di determinazione delle condizioni d'impiego nella funzione pubblica, tema che si configura come quinto punto dell'ordine del giorno della sessione;

Avendo deciso di dare a dette proposte la forma di una convenzione internazionale, adotta, questo ventisette giugno 1978, la seguente convenzione, chiamata Convenzione sulle relazioni di lavoro nella funzione pubblica, 1978.

Parte I

Campo d'applicazione e definizioni

Art. 1

1. La presente convenzione s'applica a tutte le persone impiegate dalle autorità pubbliche, nella misura in cui non siano applicabili disposizioni più favorevoli d'altre convenzioni internazionali del lavoro.

2. Spetta alla legislazione nazionale determinare la misura in cui le garanzie previste dalla presente convenzione s'applicheranno agli agenti di livello elevato, le cui funzioni sono normalmente considerate come inerenti all'impostazione politica o direzionale, come anche agli agenti le cui responsabilità hanno un carattere riservato.

3. La misura in cui le garanzie previste dalla presente convenzione s'applicheranno alle forze armate e alla polizia, sarà determinata anch'essa dalla legislazione nazionale.

Art. 2

Ai fini della presente convenzione, l'espressione «agente pubblico» designa qualsiasi persona alla quale s'applica questa convenzione giusta il suo articolo 1.

Art. 3

Ai fini della presente convenzione, l'espressione «organizzazione d'agenti pubblici» designa qualsiasi organizzazione, qualunque sia la sua composizione, volta a promuovere e difendere gli interessi degli agenti pubblici.

Parte II

Protezione del diritto d'organizzazione

Art. 4

1. Gli agenti pubblici devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto discriminatorio tendente a ledere la libertà sindacale in materia d'impiego.
2. Tale protezione deve segnatamente applicarsi per quanto concerne gli atti volti a:
 - a) subordinare l'impiego di un agente pubblico alla condizione che non entri in un'organizzazione d'agenti pubblici o ne esca;
 - b) licenziare un agente pubblico, o pregiudicarlo altrimenti in ragione della sua appartenenza a un'organizzazione d'agenti pubblici o della sua partecipazione alle attività normali d'una tale organizzazione.

Art. 5

1. Le organizzazioni d'agenti pubblici devono fruire di una completa autonomia nei confronti delle autorità pubbliche.
2. Le organizzazioni d'agenti pubblici devono beneficiare di una protezione adeguata contro qualsiasi atto d'ingerenza da parte delle autorità pubbliche nella loro formazione, funzionamento ed amministrazione.
3. Sono segnatamente assimilati agli atti d'ingerenza, giusta il presente articolo, i provvedimenti tendenti a promuovere la creazione d'organizzazioni d'agenti pubblici dominate da un'autorità pubblica, o a sostenere organizzazioni d'agenti pubblici con mezzi finanziari o altri, nell'intento di porre tali organizzazioni sotto il controllo d'una autorità pubblica.

Parte III

Agevolazioni da accordare alle organizzazioni d'agenti pubblici

Art. 6

1. Ai rappresentanti delle organizzazioni d'agenti pubblici vanno riconosciute delle agevolazioni, in modo da permettere loro di adempiere rapidamente ed efficacemente le proprie funzioni sia durante le ore lavorative sia al di fuori di esse.
2. L'attribuzione di tali agevolazioni non deve intralciare il funzionamento efficace dell'amministrazione o del servizio interessato.
3. La natura e la portata di queste agevolazioni devono essere determinate conformemente ai metodi menzionati nell'articolo 7 della presente convenzione o mediante qualsiasi altro mezzo appropriato.

Parte IV

Procedure di determinazione delle condizioni d'impiego

Art. 7

Provvedimenti appropriati alle condizioni nazionali devono, se necessario, essere presi per incoraggiare e promuovere lo sviluppo e l'utilizzazione, quanto possibile ampia, delle procedure di contrattazione delle condizioni d'impiego tra le autorità pubbliche interessate e le organizzazioni d'agenti pubblici, come anche di qualsiasi altra procedura atta a permettere ai rappresentanti degli agenti pubblici di partecipare alla determinazione delle condizioni menzionate.

Parte V

Composizione delle controversie

Art. 8

La composizione delle controversie circa la determinazione delle condizioni d'impiego sarà perseguita, secondo le condizioni nazionali, mediante negoziato tra le Parti, oppure con una procedura indipendente e imparziale, quale la mediazione, la conciliazione o l'arbitrato, strutturata in modo da ispirare fiducia nelle parti interessate.

Parte VI

Diritti civili e politici

Art. 9

Gli agenti pubblici devono beneficiare, al pari degli altri lavoratori, dei diritti civili e politici essenziali per l'esercizio normale della libertà sindacale, con l'unica riserva degli obblighi derivanti dal loro statuto e dalla natura delle funzioni esercitate.

Parte VII

Disposizioni finali

Art. 10

Le ratificazioni formali della presente convenzione saranno comunicate al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da esso registrate.

Art. 11

1. La presente convenzione vincolerà solamente i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la cui ratificazione sarà stata registrata dal Direttore generale.

2. Essa entrerà in vigore dodici mesi dopo che saranno state registrate dal Direttore generale le ratificazioni di due Membri.
3. Successivamente, la convenzione entrerà in vigore per ciascun Membro dodici mesi dopo la data di registrazione della sua ratificazione.

Art. 12

1. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione può disdirla allo scadere di un periodo di dieci anni, successivo alla sua iniziale messa in vigore, mediante un atto comunicato al Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro e da questo registrato. La disdetta diverrà effettiva un anno dopo la sua registrazione.
2. Ciascun Membro ratificante la presente convenzione il quale, entro un termine di un anno dalla scadenza del decennio menzionato innanzi, non farà uso della facoltà di disdetta prevista nel presente articolo, rimarrà vincolato per un nuovo periodo di dieci anni e, successivamente, potrà disdire la presente convenzione allo scadere di ogni periodo di dieci anni alle condizioni previste nel presente articolo.

Art. 13

1. Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro, notificherà a tutti i Membri dell'Organizzazione internazionale del Lavoro la registrazione di tutte le ratificazioni e disdette comunicategli dai Membri dell'Organizzazione.
2. Notificando ai Membri dell'Organizzazione la registrazione della seconda ratificazione comunicatagli, il Direttore generale richiamerà l'attenzione dei Membri dell'Organizzazione sulla data in cui la presente convenzione entrerà in vigore.

Art. 14

Il Direttore generale dell'Ufficio internazionale del Lavoro comunicherà al Segretario generale delle Nazioni Unite, ai fini della registrazione, conformemente all'articolo 102 della Carta delle Nazioni Unite⁵, informazioni complete circa tutte le ratificazioni e tutti gli atti di disdetta registrati giusta gli articoli precedenti.

Art. 15

Ogniqualevolta lo riterrà necessario, il Consiglio d'amministrazione dell'Ufficio internazionale del Lavoro sottoporrà alla Conferenza generale un rapporto sull'applicazione della presente convenzione ed esaminerà l'opportunità d'iscrivere, nell'ordine del giorno della Conferenza, la questione della sua revisione totale o parziale.

Art. 16

1. Ove la Conferenza adottasse una nuova convenzione con revisione totale o parziale della presente, e a meno che la nuova convenzione non disponga altrimenti:

⁵ RS 0.120

- a) la ratificazione, da parte di un Membro, della nuova convenzione sulla revisione comporterà, di pieno diritto, nonostante l'articolo 12 qui innanzi, la disdetta immediata della presente convenzione, purché la nuova convenzione già sia entrata in vigore;
 - b) a decorrere dalla data dell'entrata in vigore della nuova convenzione, la presente cesserebbe d'essere aperta alla ratificazione dei Membri.
2. La presente convenzione rimane in vigore, nella sua forma e tenore, per i Membri che l'avessero ratificata e che non ratificassero la convenzione sulla revisione.

Art. 17

Le versioni francese e inglese del presente testo fanno parimente fede.

Campo d'applicazione il 26 luglio 2010⁶

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Albania	30 giugno	1999	30 giugno	2000
Antigua e Barbuda	16 settembre	2002	16 settembre	2003
Argentina	21 gennaio	1987	21 gennaio	1988
Armenia	29 luglio	1994	29 luglio	1995
Azerbaijan	11 marzo	1993	11 marzo	1994
Belarus	8 settembre	1997	8 settembre	1998
Belgio	21 maggio	1991	21 maggio	1992
Belize	22 giugno	1999	22 giugno	2000
Botswana	22 dicembre	1997	22 dicembre	1998
Ciad	7 gennaio	1998	7 gennaio	1999
Cile	17 luglio	2000	17 luglio	2001
Cina				
Hong Kong ^a	6 giugno	1997	1° luglio	1997
Cipro	6 luglio	1981	6 luglio	1982
Colombia	8 dicembre	2000	8 dicembre	2001
Cuba	29 dicembre	1980	29 dicembre	1981
Danimarca	5 giugno	1981	5 giugno	1982
El Salvador	6 settembre	2006	6 settembre	2007
Finlandia	25 febbraio	1980	25 febbraio	1981
Gabon	1° ottobre	2009	1° ottobre	2010
Georgia	10 ottobre	2003	10 ottobre	2004
Ghana	27 maggio	1986	27 maggio	1987
Grecia	29 luglio	1996	29 luglio	1997
Guinea	8 giugno	1982	8 giugno	1983
Guyana	10 gennaio	1983 S	10 gennaio	1983
Italia	28 febbraio	1985	28 febbraio	1986
Lettonia	27 gennaio	1992	27 gennaio	1993
Lussemburgo	21 marzo	2001	21 marzo	2002
Mali	12 giugno	1995	12 giugno	1996
Moldova	4 aprile	2003	4 aprile	2004
Norvegia	19 marzo	1980	19 marzo	1981
Paesi Bassi	29 novembre	1988	29 novembre	1989
Perù	27 ottobre	1980	27 ottobre	1981
Polonia	26 luglio	1982	26 luglio	1983
Portogallo	9 gennaio	1981	9 gennaio	1982

⁶ RU 1982 340, 1983 620, 1985 305, 1986 1194, 1989 1423, 2005 1775 e 2010 3541.
Una versione aggiornata del campo d'applicazione è pubblicata sul sito Internet del
DFAE (<http://www.dfae.admin.ch/trattati>).

Stati partecipanti	Ratifica Dichiarazione di successione (S)		Entrata in vigore	
Regno Unito	19 marzo	1980	19 marzo	1981
Gibilterra	11 agosto	1980	11 agosto	1980
Guernesey	12 maggio	1981	12 maggio	1981
Isola di Man	18 febbraio	1997	18 febbraio	1997
Sant'Elena	11 agosto	1980	11 agosto	1980
San Marino	19 aprile	1988	19 aprile	1989
São Tomé e Príncipe	4 maggio	2005	4 maggio	2006
Seicelle	23 novembre	1999	23 novembre	2000
Slovacchia	22 febbraio	2010	22 febbraio	2011
Spagna	18 settembre	1984	18 settembre	1985
Suriname	29 settembre	1981	29 settembre	1982
Svezia	11 giugno	1979	25 febbraio	1981
Svizzera	3 marzo	1981	3 marzo	1982
Turchia	12 luglio	1993	12 luglio	1994
Ungheria	4 gennaio	1994	4 gennaio	1995
Uruguay	19 giugno	1989	19 giugno	1990
Zambia	19 agosto	1980	19 agosto	1981

^a Dal 3 feb. 1981 al 30 giu. 1997 la Conv. era applicabile a Hong Kong in base a una dichiarazione d'estensione territoriale del Regno Unito. Il 1° lug. 1997 Hong Kong è diventata una Regione amministrativa speciale (RAS) della Repubblica Popolare Cinese. In virtù della dichiarazione cinese del 6 giu. 1997 la Conv. è applicabile dal 1° lug. 1997 anche alla RAS Hong Kong.